



**ALLEGATO “B” ALL’ATTO N. 1278/58 DI REP.
STATUTO
DELLA “FONDAZIONE LIBRO APERTO - DI CULTURA
LIBERALDEMOCRATICA ETS”**

Art. 1 – Istituzione e denominazione

Ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita una Fondazione denominata **“FONDAZIONE LIBRO APERTO - DI CULTURA LIBERALDEMOCRATICA ETS”**.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d’ora innanzi “Statuto”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale in Ravenna.

L'indirizzo attuale della sede legale é in Via Corrado Ricci n. 29.

Tale indirizzo può essere modificato mediante decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e comunicato dallo stesso, nelle forme richieste.

Art. 3 – Scopi e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai della legge 28 marzo 2003 n. 30, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all’art. 5 lett. **d**, D.Lgs n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. **i**, del D.Lgs n. 117/2017.

Essa per il conseguimento delle finalità espresse dai fondatori nell’atto costitutivo provvederà a:

- a) promuovere l'edizione, la stampa e la diffusione di opere culturali;
- b) organizzare, istituire o gestire biblioteche, centri di documentazione, centri studi di formazione, informazione e documentazione;
- c) organizzare convegni, congressi, allestire mostre librerie e dedicate a temi culturali, artistici e di formazione, anche circolanti;
- d) promuovere corsi, seminari e borse di studio aventi per oggetto materie storico-culturali;
- e) promuovere attività editoriali in proprio o con convenzioni con case editrici per la pubblicazione di opere o documenti attinenti ai fini ed agli scopi della Fondazione medesima.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e in ogni caso connesse, la Fondazione potrà compiere qualsiasi attività commerciale, mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria e tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari ed opportuni.

La Fondazione potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni, sotto

qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività utili e comunque accessorie alle finalità della Fondazione.

La Fondazione potrà inoltre collaborare con ogni ente pubblico o privato, anche in forma cooperativa, che abbia per oggetto attività idonee a favorire il perseguimento delle proprie finalità e/o persegua scopi analoghi o affini, eventualmente convenzionandosi con essi per usufruire di servizi o beni utili o necessari per il raggiungimento dello scopo.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al primo comma del presente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Recesso ed esclusione

I Fondatori hanno facoltà di recedere dalla Fondazione, in qualsiasi momento, senza poter vantare alcun diritto in ordine alla restituzione delle somme comunque versate o sul patrimonio.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione all'atto della costituzione e da tutti i beni successivamente ricevuti a qualsiasi titolo e destinati alla costituzione del patrimonio.

Tale patrimonio infatti potrà essere incrementato ed alimentato con donazioni mobiliari ed immobiliari, legati ed erogazioni dei promotori e/o di eventuali sostenitori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Art. 6 – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone di entrate che possono essere costituite:

- a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 5);
- b) dagli eventuali avanzi di gestione annuali;
- c) da eventuali contributi ordinari e straordinari;
- d) dai proventi di attività economiche e finanziarie consentite dalla legge agli enti non commerciali e che derivino anche dall'investimento dei mezzi della Fondazione ritenuto più sicuro e conveniente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente d'onore;
- 2) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato;
- 4) il Consiglio di Amministrazione;
- 5) il Segretario Generale;
- 6) l'Organo di Controllo/Revisore Legale.

Possono assumere la qualifica di componente degli Organi della Fondazione le persone in possesso di requisiti ritenuti idonei al raggiungimento delle finalità della Fondazione, secondo i principi enunciati nelle premesse dell'Atto Costitutivo.

Art. 8 - Domicilio degli Organi della Fondazione

Il domicilio del Presidente d'Onore, dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per i loro rapporti con la Fondazione, è quello che risulta da apposito libro non soggetto a preventiva vidimazione.

Le comunicazioni a tali soggetti potranno essere effettuate tramite telex, telefax, raccomandata, telegramma, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo informatico o simile; le stesse dovranno essere inoltrate all'indirizzo comunicato dai soggetti stessi alla Fondazione e dovranno, inoltre, assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 9 - Presidente d'onore

Presidente d'onore a vita è il fondatore On. Dott. Antonio Patuelli.

Al fine di perpetuare l'intendimento dei fondatori, il Presidente d'onore ha il potere di nominare il suo successore, il quale subentra nella carica entro trenta giorni in caso di dimissioni o decesso.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di dimissioni o decesso del Presidente d'onore, qualora lo stesso non abbia nominato un suo successore, con apposita delibera, adottata con un quorum pari ad almeno i quattro quinti dei suoi componenti, procederà alla nomina del nuovo Presidente d'onore che sia in possesso di requisiti di cui al precedente art. 7, alinea 2.

Art. 10 - Poteri del Presidente d'onore

Il Presidente d'onore nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, di cui è membro di diritto, determinandone il numero dei componenti nei limiti previsti dall'art. 12 dello Statuto e nomina altresì il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale.

L'attuale Presidente d'onore o, in caso di sue dimissioni o decesso, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata con un quorum pari ad almeno i quattro quinti dei suoi componenti, decide in merito alle modifiche dello Statuto della Fondazione e dell'eventuale scioglimento della stessa.

Non sono modificabili i principi contenuti nelle premesse dell'atto costitutivo.

Art. 11 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione - o in sua assenza o impedimento al Vice Presidente - spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Esso:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- sottoscrive gli atti e quanto occorra per l'espletamento di tutti gli affari che vengano deliberati;
- predispone e redige, sentito il parere favorevole degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bi-lancio di esercizio e le relative relazioni secondo le prescrizioni dell'art. 13 del CTS e s.m.i..

Tale documentazione deve essere redatta attenendosi a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione del bilancio.

Il bilancio e la relativa documentazione devono essere messi immediatamente a disposizione dell'Organo di Controllo per redigere la relazione al bilancio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro il 15 aprile;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e delle attività che essa svolge;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento e compie qualsiasi atto di amministrazione opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di

Amministrazione.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri nominati a norma dell'articolo 10 dello statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni e scadranno dalla carica alla data in cui il Consiglio stesso approverà il bilancio dell'ultimo anno; gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente d'onore, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, provvederà a sostituirli; il o i nuovi consiglieri scadranno insieme a quelli in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato e/o un Comitato Esecutivo composto di non più di tre membri cui delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, proprie attribuzioni; può inoltre delegare a uno o più membri del Consiglio stesso lo svolgimento di particolari incarichi precisando i limiti della delega.

Il Consiglio è convocato dal Presidente d'onore o dal suo Presidente mediante avviso trasmesso, con la procedura prevista nel precedente art. 8 (domicilio), almeno otto giorni prima della data della riunione, ed in caso di urgenza almeno 2 giorni prima, contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

È regolarmente costituita la riunione in forma totalitaria quando siano presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione di uno o più argomenti.

Art. 13 - Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente d'onore.

I verbali del Consiglio di Amministrazione firmati dal Presidente e dal Segretario Generale, sono riportati in apposito registro.

E' ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza qualora risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni, salve diverse disposizioni legislative:

- sia consentito al Presidente di accertare l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentita a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire oralmente, in maniera simultanea ed in tempo reale, su tutti gli argomenti, con possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione;
- sia consentito al Segretario della riunione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, ove i partecipanti potranno recarsi.

Verificandosi tutti i suddetti requisiti, la riunione si terrà nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 14 - Poteri e Competenze

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione e tra questi quelli di:

- a) approvare il bilancio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il termine previsto dal successivo art. 17;
- b) deliberare sugli argomenti che siano stati ad esso sottoposti.

Art. 15 – Organo di controllo e revisione legale

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, in questo caso composto da tre membri Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente dell'Organo di Controllo, e due Supplenti.

Ai membri dell'Organo di controllo si applicano gli artt. 2399 del Codice Civile e gli stessi dovranno essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 del Codice Civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica cinque anni e scadranno dalla carica alla data in cui il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio dell'ultimo anno; gli stessi alla scadenza sono rieleggibili.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo subentra il membro supplente in ordine di età.

Il nuovo membro scadrà insieme a quelli già in carica.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro.

Le convocazioni avvengono con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

E' consentito che le riunioni dell'Organo di Controllo possano tenersi mediante mezzi di comunicazione audio e video; in tale ipotesi valgono le disposizioni sopra stabilite per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, naturalmente fatte salve le modifiche che conseguono alla diversa natura della riunione ed ai soggetti che vi devono partecipare.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La revisione legale è esercitata dall'Organo di Controllo nel caso in cui vengano superati i limiti di cui all'art. 31 del CTS; qualora uno o più membri dello stesso non abbiano i requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del CTS, si provvederà a tempestiva sostituzione.

Art. 16 - Gratuità degli Organi della Fondazione

Per permettere e facilitare il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali tutte le mansioni saranno svolte gratuitamente dagli Organi della Fondazione.

Agli Organi della Fondazione spettano, unicamente previa espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate nell'interesse e per conto della Fondazione.

Art. 17 – Bilanci

Gli esercizi finanziari coincidono con l'anno solare, decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio approva:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio il bilancio dell'anno precedente, corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo e redatto secondo i criteri di cui all'art. 13 del CTS.

Alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione comunque denominati, i quali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 - Scioglimento e devoluzione

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento della Fondazione il Presidente d'onore, o in caso di sue dimissioni o decesso, il Consiglio di Amministrazione con delibera adottata con un quorum pari ad almeno i quattro quinti dei suoi componenti, determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore, del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F.TO: Luciano CONTESSI

F.TO: Guglielmo SCALISE Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso RUNTS.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico



GUGLIELMO SCALISE
NOTAIO

C E R T I F I C O

Io sottoscritto Dott. Guglielmo SCALISE, Notaio in Ravenna, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Ravenna, che la presente copia è conforme all'allegato "B" all'atto a mio rogito in data 5 aprile 2022, Repertorio n. 1278/958, registrato a Ravenna il 27 aprile 2022 al n.4732 serie 1T.
Ravenna, Piazza XX Settembre n.6, ventiquattro maggio duemilaventidue.